

Protocollo intesa ex art. 23 bis per l'assegnazione temporanea e parziale di personale dell'ASL 3 di Nuoro presso il Comune di Belvì

TRA

L'**ASL n. 3 di Nuoro**, con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas, 1, CAP 08100, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26/12/1973, che agisce in virtù della Deliberazione n. 1 del 05.01.2022, di seguito denominata "ASL";

E

Il **Comune di Belvì** con sede legale in Belvì, n.17, C.F.00161980917, rappresentata dal Responsabile del Servizio Finanziario Sau Maria nata a Sorgono il 18/02/1972 domiciliato per la carica presso il sopra indicato Comune.

Premesso che l'art. 23-bis "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato" del D.lgs. 165/2001 prevede al comma 7 che *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime."*

Ravvisato che i protocolli di cui all'art. 23-bis comma 7:

- possono essere uno strumento utile per l'attuazione di progetti di interesse specifico di questa Azienda e, in particolare, nei progetti che intercorrano con altre pubbliche Amministrazioni;
- stante l'adozione del generico termine "personale", non sono limitati a specifiche figure professionali e, quindi, possono essere attivati sia per figure dirigenziali che non dirigenziali;
- devono prevedere una specifica durata temporale, legata ai progetti cui si riferiscono, con possibilità anche di prevedere un distacco parziale;
- possono essere utilizzati unicamente in caso di mobilità da pubblico a privato e non viceversa;

Stabilito:

- che l'utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un "favor legislatori" che emerge in numerose norme di legge;
- che il medesimo favore del legislatore verso la gestione associata di funzioni attraverso convenzioni con le quali utilizzare il personale è prevista da norme dell'ordinamento positivo, senza nessuna limitazione tra dimensioni e funzioni delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, quali l'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 75/2017;

Constatato che:

- l'art. 53, del medesimo D.lgs. 165/2001 prevede che *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto”*;
- la medesima norma citata prescrive che *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”*;

Considerato che:

- per la realizzazione dei progetti specifici finanziati dal PNRR, la ASL 3 di Nuoro reputa strategico l'incremento delle competenze professionali in materia di gestione degli appalti pubblici;
- tale miglioramento professionale può essere attuato anche attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea ex art 23 bis, c.7 del D. Lgs. n.165/2001, in base al quale il dipendente sarà assegnato per un periodo determinato presso altro soggetti attuatore pubblico che provvede alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, nella cui organizzazione sarà funzionalmente inserito, mantenendo tuttavia la dipendenza organica presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza nonché lo stato giuridico ed economico in essere presso la stessa;
- con colloqui intercorsi per le vie brevi, il Comune di Belvì ha richiesto la collaborazione della ASL, allo scopo di completare procedure in corso di rendicontazione e monitoraggio dei progetti di cui trattasi e implementare comuni procedure di spesa, rendicontazione e monitoraggio dei progetti di cui trattasi attraverso l'assegnazione temporanea, di una unità di personale del Settore tecnico;
- a tal fine è stata individuata l'architetto Eliana Uras, la quale ha espresso il proprio consenso ad una utilizzazione parziale presso il Comune di Belvì;

Ritenuto:

- di autorizzare le prestazioni della dott.ssa Eliana Uras per 12 (dodici) ore settimanali presso gli uffici del Comune di Belvì, e le restanti 24 (ventiquattro) ore settimanali presso l'Ente di appartenenza - ASL 3 di Nuoro;
- Di stabilire la seguente organizzazione oraria:
 - Comune di Belvì martedì e giovedì pomeriggio (3 ore dalle 15.00 alle 18.00), venerdì mattina (6 ore dalle 8.00 alle 14.00);
 - - ASL 3 di Nuoro Ente di appartenenza dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 14:00.

Viste le rispettive deliberazioni del Direttore Generale n. del per l'ASL 3 di Nuoro e della Giunta Comunale n. del per il Comune di Belvì.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la cessione in assegnazione temporanea e parziale da parte dell'ASL 3 di Nuoro dell'Arch. Eliana Uras, in servizio presso l'ASL 3 di Nuoro in qualità di Collaboratore tecnico, la quale viene preposta al Settore servizi tecnici, del Comune di Belvì, quale Funzionario di Elevata Qualificazione;

L'interesse delle Amministrazioni firmatarie è stato descritto puntualmente nelle citate deliberazioni e si concretizza nello specifico progetto di efficientamento procedurale, di rendicontazione e monitoraggio dei progetti finanziati con i PNRR per il risparmio di risorse pubbliche.

ART. 2 Durata

La durata del presente protocollo per un periodo decorrente dalla data di stipulazione fino alla conclusione dei progetti in corso di rendicontazione e monitoraggio salva cessazione del contratto di lavoro sottoscritto dalla dr.ssa Eliana Uras e l'ASL 3 di Nuoro o altre cause di cessazione meglio specificate nel successivo Art.6.

La presente convenzione può essere rinnovata, nel caso in cui persistano circostanze temporanee ed eccezionali che ne giustificano l'utilizzazione. Tali circostanze devono essere dichiarate dai vertici degli Enti che sottoscrivono il presente accordo.

ART. 3 Tempi di lavoro

La Dott.ssa Eliana Uras presterà servizio presso il Comune di Belvì per di 12 ore settimanali e presso la ASL 3 di Nuoro per 24 ore settimanali;

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro prevista dai singoli Enti in coordinamento con i medesimi Enti sottoscrittori del presente protocollo, al fine di consentire il raccordo di funzioni, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, con particolare attenzione alla programmazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dettati annualmente da entrambi gli Enti sopra citati.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la ASL 3 di Nuoro a cui compete la gestione degli istituti connessi.

L'ASL di Nuoro corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fondamentale* e accessorio, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di assegnazione.

Il trattamento economico fondamentale (ed i relativi oneri fiscali e previdenziali) per l'assegnazione temporanea e parziale, pari a n. 12 ore settimanali presso il Comune di Belvì saranno rimborsati dallo stesso Ente a favore della ASL 3 di Nuoro secondo quanto previsto dal trattamento economico in godimento dal dipendente presso l'Ente di appartenenza.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta dell'ASL 3 di Nuoro secondo le modalità da regolarsi tramite accordo tra i competenti uffici contabili dei due Enti.

Il Comune di Belvì si impegna ad erogare a favore dell'ASL3 di Nuoro una quantità di risorse finanziarie pari alle ore mensili effettivamente prestate e relative al trattamento economico

fondamentale;

Il Comune di Belvì potrà riconoscere al dipendente il trattamento economico accessorio previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali o decentrate, connesso al rapporto di servizio (retribuzione di posizione e di risultato per incarico di Elevata Qualificazione) in misura da stabilirsi con separato provvedimento del Sindaco.

In tal caso, per garantire l'unicità della posizione previdenziale e fiscale del dipendente, le somme dovute a tale titolo saranno liquidate dalla Asl n. 3, ma rimborsate dal comune di Belvì all'amministrazione di appartenenza che provvederà al pagamento unitamente al trattamento economico fondamentale e di posizione.

Il Comune di Belvì riconoscerà il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente nei limiti delle tariffe del trasporto pubblico, anche se autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, nel rispetto dei principi di economicità e sana gestione finanziaria.

ART. 5 Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'ASL 3 di Nuoro la quale, ove necessario, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Belvì.

ART. 6 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con l'Ente titolare del rapporto medesimo;
- per scadenza del termine fissato in convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati ovvero da parte dello stesso lavoratore;
- mancato rimborso da parte del Comune di Belvì all'ASL 3 di Nuoro delle somme dovute e nei modi di cui all'art. 4.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 7 Norma finale

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASL NUORO

COMUNE DI BELVI'